

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 226/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1730/2006 per quanto concerne le condizioni di utilizzo dell'acido benzoico (titolare dell'autorizzazione: Emerald Kalama Chemical BV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'impiego del preparato acido benzoico, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati a norma del regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione ⁽²⁾ e come additivo per i suini da ingrasso a norma del regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del preparato acido benzoico come additivo per mangimi per i suinetti svezzati sopprimendo la condizione relativa all'aggiunta di tale preparato nei mangimi composti sotto forma di premiscela e modificando le condizioni relative ai mangimi complementari. La domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

- (3) Nel suo parere del 6 settembre 2011 ⁽⁴⁾ l'Autorità ha concluso che non vi è motivo di continuare ad imporre restrizioni all'aggiunta del preparato acido benzoico nei mangimi composti sotto forma di premiscela. L'Autorità ritiene che le restrizioni all'impiego dell'additivo nei mangimi complementari previste dal regolamento (CE) n. 1138/2007 e siano sufficienti e applicabili ai suinetti svezzati.
- (4) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate.
- (5) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1730/2006.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1730/2006 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9.⁽³⁾ GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8.⁽⁴⁾ The EFSA Journal 2011; 9(9):2358.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Data di scadenza dell'autorizzazione
						minimo	massimo		
4d210	Emerald Kalama Chemical BV	Acido benzoico	<p>Composizione dell'additivo acido benzoico (≥ 99,9%)</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico, C₇H₆O₂ numero CAS: 65-85-0 Livello massimo in: acido ftalico: ≤ 100 mg/kg difenile: ≤ 100 mg/kg</p> <p>Metodo analitico (*) Quantificazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi: titolazione con idrossido di sodio (monografia 0066 dell'European Pharmacopoeia). Quantificazione dell'acido benzoico nella premiscela e nel mangime: Cromatografia liquida a fase inversa con rivelazione UV (RP-HPLC/UV) - metodo basato sulla norma ISO9231:2008.</p>	Suineti (svezziati)	—	—	5 000	<p>1. La miscela delle varie fonti di acido benzoico non deve superare il livello massimo consentito nei mangimi completi di 5 000 mg per kg di mangime completo.</p> <p>2. Dose minima raccomandata: 5 000 mg/kg di mangime completo</p> <p>3. I mangimi complementari contenenti acido benzoico non devono essere somministrati direttamente a suinetti svezziati se non sono stati accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.</p> <p>4. Per suinetti svezziati di peso non superiore a 25 kg.</p> <p>5. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	14.12.2016

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento di peso o efficienza di utilizzo del mangime)

(*) Informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx)»

